

RACCOLTA
DEGLI ORDINI
E
PROVVIDENZE
EMANATE
DALLE
AUTORITÀ COSTITUITE

DOPO IL SECONDO INGRESSO DELL' ARMATA
FRANCESE IN PIEMONTE ANNO 8 REPUB.

VOLUME SECONDO.



TORINO 1800.

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI

22 Messidoro (11 luglio)

3

Decreto, che approva un Opuscolo
procurato dal cittadino Ranza.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Constando dell'utilità dell'Opuscolo di Melchior Cesarotti intitolato, *Istruzione d'un Cittadino a' suoi fratelli meno istruiti*, e segnatamente della ristampa del medesimo coll'aggiunta dei Dritti, e doveri dell'uomo, e del cittadino, procurata dal cittadino Gio. Antonio Ranza; e volendo la Commissione di Governo del Piemonte dare ad esso un contrassegno della soddisfazione, colla quale rimira lo zelo con ciò dimostrato pell'interessante oggetto della pubblica istruzione della gioventù

DECRETA:

1. L'Opuscolo intitolato, *Istruzione d'un Cittadino a' suoi fratelli meno istruiti*, coll'aggiunta dei Dritti, e doveri dell'uomo, e del cittadino, sarà

4
adoperato in tutte le scuole del Piemonte dalla quarta Classe fino alla Filosofia inclusivamente; e doyrà considerarsi come proprietà del cittadino Gio. Antonio Ranza.

2. Spetterà al medesimo, esclusivamente ad ogn' altro, la facoltà di fare stampare, e vendere il detto Opuscolo.

3. S' intenderanno cadute in commesso a beneficio dello stesso cittadino Ranza le copie tutte di detto Opuscolo, che venissero a trovarsi in vendita presso chiunque non munito di mandato dell' autore.

Il Consolato è incaricato dell' esecuzione del presente decreto. Dat. ec. Torino dal palazzo di Governo li ventidue messidoro anno 8 repubblicano (11 luglio 1800 v. s.)

AVOGADRO P.

V. MOROZZO P. Reggente.
V. MARCHETTI pel Control. gen.
V. CECIDANI pel Ministro di Finanze.

MARENTINI.

3
IL CONSOLATO

DEL PIEMONTE

*Sulli cambj, negozj, ed arti, in
Torino sedente.*

Veduta la petizione presentata a questo Magistrato per parte del cittadino Giovanni Antonio Ranza colle annessi Patenti della Commissione di Governo del Piemonte delli ventidue corrente messidoro, debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte Marentini Reggente la Segreteria degli affari interni, sentito prima nelle sue conclusioni del giorno di jeri il cittadino Avvocato Fiscale di detto Magistrato La Grave, ed il tenore del tutto considerato, per le presenti si mandano dette Patenti registrare, ed osservare secondo la loro forma, mente, e tenore; e pubblicarsi le medesime a spese del Petente nei luoghi, e modi soliti, ad esclusione d' ignoranza. In fede ec. Dat. in Torino li ventisei messidoro anno ottavo repubblicano (15 luglio 1800 v. s.)

Per detto Consolato del Piemonte

Musso Segr.

PIANTA

DEL SENATO DI PIEMONTE

Stata dichiarata dal Governo li 24 messidoro
anno 8 repub. (13 luglio 1800. v. s.)

PRIMA CLASSE CIVILE

Giaime *Primo Presidente*
Senatori

Gianazio	Gloria
Laurent	Dulac
Nuytz	Vergnasco

SECONDA CLASSE CIVILE

Cappa *Presidente*
Senatori

Busca	Borgarelli
Gattinara	Mazè
Valsechi	Barrocchio

PRIMA CLASSE CRIMINALE

Virginio *Presidente*
Senatori

Millo	Bonardo
Bichi	Garrone
Barberi	Migliore

SECONDA CLASSE CRIMINALE

Mazzocchi *Presidente*
Senatori

Chiabrera	Scartone
Orsi	Revelli
Curti	Borio

Reggio *Avvocato Gen. col titolo di Presidente*

Sostituiti

Castagneri	Montiglio
Rocca	N. N.
Tesaro	

Simonino *Avvocato de' Poveri*

Sostituiti

Delese	Varrotti
Ravicchio	Majnari

Bertolotti *Avvocato Fiscale Generale col titolo
di Presidente.*

Sostituiti

Pejretti	Fontana
Pinelli	Rocci
Crotti	

Pozzi *Segretario Civile*

Fiorio *Segretario Civile in sopravvivenza*

Miglio *Segretario Criminale*

Rossi *Procuratore de' Poveri*

Sostituiti

Paoletti	Pernaria
Giusiana	

LIBERTA' EGUAGLIANZA

PIANTA
DEL CONSIGLIO DI STATO
E DEI MEMORIALI

Morozzo Presidente Reggente

Gibellini <i>Presidente</i>	Martini
Dupuy	Capizzocchi
Taraglio	Prandi
Contino	Del Pozzo
Falletti	Faurone
Bruno	Bertogliati

PIANTA

DELLA CAMERA DE' CONTI

Dellavalle <i>P. Presidente.</i>	Robesti <i>Presidente</i>
<i>Collaterali</i>	<i>Collaterali</i>
Roatis	Nasi
Durandi	Pejretti
Joannini	Somis
Chiabrera <i>Reggente l'Ufficio del Proc. Gen.</i>	
<i>Sostituiti</i>	<i>Sostituiti</i>
Comune Piazza	Ambel
Lajolo	Jano già <i>Sost. Adv.</i>
Beltrandi	<i>Gen.</i>
Favrat <i>Controllore Generale col titolo di P. P.</i>	
Biandra Gaspare <i>Conservatore Gen. delle Gabelle</i>	
N. N. <i>Vice-Conservatore.</i>	

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA' EGUAGLIANZA

RELAZIONE
DELLA FESTA DE' 14 LUGLIO

CELEBRATA IN TORINO

A tenore delle disposizioni contenute nel programma della festa, si è costruito un anfiteatro sulla Piazza Castello, in mezzo al quale si è eretta la statua della Libertà, e l'urna funebre di Desaix stavagli avanti. Era l'anfiteatro adorno di trofei militari, e degli emblemi della festa.

Alle ore 6 le truppe si schierarono sulla piazza, il restante della quale colle contrade adjacenti, e co' numerosi balconi, che la circondano, bastavano appena a contenere la gran folla de' spettatori; la serenità del giorno, e la chiarezza dell'orizzonte rendevano più brillante l'apparecchio della festa.

La Commissione di Governo, i Ministri, li Segretarij della Commissione, la Municipalità, il Senato, la Camera de' conti, ed altre Autorità marciarono

con un corteggio di truppe Francesi, e Piemontesi dal palazzo del Governo verso l'anfiteatro, ove presero posto.

Il Generale Turreau Comandante il Piemonte, i Generali di Divisione Chabran e Lorges, i Generali di Brigata Valette, Kister e Planta con tutto lo Stato-Maggiore comparvero sulla piazza, e si portarono al palazzo del Ministro straordinario.

Alle ore 7 il Generale Dupont Ministro straordinario del Governo Francese in Torino accompagnato dai Generali, e dallo Stato-Maggiore uscì dal suo palazzo, e dopo esser passato avanti le truppe disposte in ordine di battaglia venne a prendere il posto a lui destinato, standogli a' lati il Generale Turreau, ed il Presidente del Governo.

Una salve d'artiglieria ha preceduto le sinfonie. Il Ministro straordinario ha in seguito pronunziato il seguente discorso:

CITTADINI

“ La solennità, che ci riunisce, è consacrata ai 14 di luglio, di cui questo giorno è l'anniversario. La rivoluzione Francese, che egli vide nascere lo ha reso celebre per tutto l'universo. Il

destino lo avea scelto per essere il giorno sacro dei Popoli, di cui egli avea fatto risorgere la dignità, ed i diritti supremi.

Allo spuntare di quel giorno famoso una forza invisibile elettrizza in un istante l'immensa città di Parigi. Ad un tratto il grido di Libertà vola sopra ali di fuoco nel vasto seno della Francia. Il popolo intero gli risponde con entusiasmo; una fiamma celeste brilla a' suoi sguardi, ed incenerisce l'antica benda degli errori Europei; il suo cuore s'infiamma d'amore per le virtù civiche; una passione universale, e sublime riempie la Francia dei suoi trasporti.

Vicino a questa immagine fedele del primo 14 luglio oserò io mettere la memoria degli avvenimenti, ai quali egli aperse una augusta carriera? Ma essi sono scritti a caratteri gloriosi sugli emblemi, e sui trofei, che adornano questo circuito. Una voce brillante uscì pare dall'apparato, onde fiam cinti, e ripetere continuamente il trionfo delle armi Francesi, ed il nome de' popoli da esse liberati.

I flutti tempestosi dei torrenti rivoluzionarij aveano lasciate dolorose tracce nei campi della Libertà; il Genio

della Repubblica le ha cancellate: egli ha coperto colla sua egida possente i lumi, e le virtù, che mantengono, ed onorano gl' Imperj; tutti i popoli verranno in avvenir a cercare nel suo seno, siccome alle sorgenti della saviezza delle Nazioni, i principj dell'umanità sociale.

L'astro della pace s' avvicina al nostro luminoso orizzonte. Impaziente di spargere fuoco riparatore sull' Europa desolata, egli ha già fatto brillare la sua aurora nei campi di Marengo. Senza dubbio il genio infernale della guerra è fatollo: senza dubbio i principi, nemici della magnanima Nazione, cercheranno sottrarsi ai colpi del suo braccio terribile: riconosceranno essi in fine la voce generosa del suo Governo, il quale non oppone che la moderazione a' loro vani furori. Ma se abbisogna ancora versare del sangue, l' Europa tremante apprenderà tremendo quanto alla voce di Bonaparte oserà il primo popolo della terra, guidato da Duci esperti, ed avidi ancora di gloria.

Voi, Cittadini del Piemonte, che vedete nelle vostre mura dei vendicatori, e degli amici fedeli, indirizzate con noi i vostri omaggi al 14 di luglio: Questa festa è anche la vostra: ella è

il pegno della prosperità, che va a rinascere fra voi. Questo concorso di tutte le età, questa gioja unanime, attestano i sentimenti della Nazione Piemontese, e fissano sopra di essa l'affetto del Popolo grande, di cui io sono l'interprete.

Il Cittadino Avogadro Presidente del Governo ha parlato dopo di lui in questi termini.

CITTADINI

« Schiavo gemeva il mondo da lungo tempo sotto il giogo del dispotismo; ma il Genio delle scienze, e l'umanità vegliavano su di esso, e taciti preparavano la sua rigenerazione, e la sua libertà. Il dì 14 luglio questo popolo si slancia, rovescia i baluardi del delitto, e riconquista i suoi avviliti diritti, e l'obblia sua sovranità.

Quanti prodigi d'allora in poi non ha egli operato per l'amor della patria! Quante virtù non si sono vedute risplendere in mezzo a questo Gran Popolo!

Destinata a difendere la Libertà sulla terra la Nazione Francese, abbatte tutte le fazioni, che formansi nel di lei seno. Guidate da Eroi le sue Armate, con-

quidono per ogni dove nemici riputati fin allora invincibili. Vi si oppongono invano mostruose coalizioni. La Francia sola tutto supera, trionfa dovunque, e s'innoltra a gran passi nella sua luminosa carriera.

Campi sempre mai memorandi di Marengo, teatri della gloria di quell'Armata, che liberò la nostra patria, e restituì alle loro sconfolate famiglie migliaia di Cittadini vessati da un procedere il più inumano; voi, campi memorandi, farete eterna testimonianza di quanto può negli uomini l'amore della libertà, e della patria.

Colà è dove l'Eroe, di cui si pregia la Francia, arrischiò i preziosi suoi giorni per rassicurare i successi della sua Armata. Tutti paventarono sul suo pericolo; il coraggio solo di lui era imperturbabile.

Egli è a Marengo, dove gli emoli di Bonaparte, i Generali dell'Armata Francese si comportarono nel comando da gran Capitani, e nel combattimento da valorosi Soldati.

Egli è infine colà dove fra le vittime mietute dal ferro di Bellona, voi, immortale Desaix, di cui onoriam la memoria, avete compiuta la vostra

brillante carriera, decidendo col vostro generoso sacrificio la sorte della vittoria.

Salute a te pertanto, o giorno 14 luglio, da cui tutti questi memorabili fatti ripetono l'origine loro. Salute a te, che fosti certo presagio della felicità della Francia, e dell'Italia. Possa la memoria di te serbare nel cuore di tutti i Repubblicani quell'amor ardente della loro patria; donde derivano tutte le virtù, e rendonosi facili i più gran sacrificj. Possa l'epoca tua memorabile essere il segnale della riunione, e della concordia fra l'uman genere, come lo fu della gloria, e della libertà della Nazione Francese, e de' popoli chiamati a seguirne l'alto destino.

Si sono sentiti da ogni parte i più vivi applausi. La rimembranza de' mali sofferti dal Piemonte era scomparsa, una gioja pura, ed ardente agitava tutti i cuori. Si scorgeva chiaramente che si celebrava la festa e della Francia, e del Piemonte.

Il Ministro straordinario, il Generale Turreau, ed i Membri del Governo andarono quindi sul balcone del palazzo, e le truppe sfilarono nel miglior ordine.

L'illuminazione pubblica cominciò allora, ed il teatro fu aperto *gratis* a tutto il popolo.

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

AMMINISTRAZIONE

PATRIOTICA

*Stato secondo de' doni gratuiti fatti dalle
persone amiche dell'umanità per lo
stabilimento della sovvenzione
Patriotica.*

LI CITTADINI

B rem ex-marchesa con riserva in moneta	ll. 200.
Perrone ex-barone in biglietti	„ 500.
Roasio Gio. avv. due sacchi di formento	
Cravario Marcellino di Pollone lardo lib. 2, onc. 3	
NN. Camisetta di panno e camicia di rista.	
Quaranta in moneta	„ 4. 5. 6
Bonvicino medico in biglietti	„ 16. 13. 4
Gilardi in biglietti	„ 8. 6. 8
Fraccia in moneta	„ 7. 15.
Colombat fratelli in biglietti	„ 16. 13. 4
Demode	„ 3.
Fraccia	„ 3.
Berard Blej in moneta	„ 6.
Alfonzio Cislerna ex princ. in bigl.	„ 200.
Dullero Stefano Filippo in bigl.	„ 50.
Rivial fratelli in biglietti	„ 16. 13. 4

Cerruti e Vernetti in biglietti	„ 16. 13. 4
Vinatiè	„ 3.
Pezza e Tomatis in moneta	„ 6.
Bertola in biglietti	„ 50.
Carignano	„ 4.
Brunel Mattia	„ 9.
Lancia fratelli	„ 4. 10.
Capitol	„ 3. 4.
Cerruti e Bellone	„ 3.
Galvagno avvocato	„ 3. 8.
NN. Banchiere in biglietti	„ 50.
Batuele in biglietti	„ 8. 6. 8
Vigada in biglietti	„ 16. 13. 4
Cagnassone	„ 3.
Bitner	„ 4.
Nano in biglietti	„ 33. 6. 8
Gros ex-conte in biglietti	„ 16. 13. 4
Bertolot fondichiere	„ 3.
Favre	„ 3.
Vergnasco avvocato	„ 5. 2.
Bertè Giuseppe in biglietti	„ 16. 13. 4
Allovat avv. economo in bigl.	„ 16. 13. 4
Rosso Carlo in biglietti	„ 16. 13. 4
Garda in oro	„ 48.
Renaldi Gio. Battista negoziante in bigl. da 100 n. 6, da 50 n. 8	„ 1000.
Pighione in biglietti	„ 16. 13. 4
Perotti	„ 4. 15. 6
Fin in biglietti	„ 16. 13. 4
Calvati in biglietti	„ 33. 6. 8
Fin fratelli	„ 3.
Tassolio	„ 3.
Quarra in biglietti	„ 16. 13. 4
Chiapuzzo in biglietti	„ 16. 13. 4
Farcotti	„ 3.

Micheletti impresaro generale per la gabella della carta	20.
Nichelino ex-contessa in bigl.	16. 13. 4
Giolitto	3.
Boliani Vincenzo ajut. di piazza uno scudo di Francia	5.
Das Luigi, Rosso Solutore guardie civiche in argento	5.
Fontana Cravanzana ex-marchese in biglietti	100.
Modini, e Rizzetti oste	6.
Petolio fondichieri in biglietti	16. 13. 4
Inglesio	3. 12.
Bejnasco dell' Ala ex-conte con riserva in biglietti	50.
Manfredi notajo in biglietti	16. 13. 4
Mancia e Baricala	3.
Borgarello e Grapa fondichieri in biglietti	16. 13. 4
Cavazza in biglietti	16. 13. 4
Goffi fondichiere in biglietti	50.
Bon Fondichiere in moneta	10.
Festa formaggiaro in biglietti	16. 13. 4
S. Martino della Motta Giuseppe ex-conte in biglietti	50.
Fabar Gius. ex-commend. in m.	8.
Convento de' PP. Barnabiti di s. Dalmazzo in biglietti	50.
Mandina in biglietti	16. 13. 4
Boniè negoziante in biglietti	16. 13. 4
Eva notajo in biglietti	16. 13. 4
Scarampi di Caminò ex-conte in biglietti	100.
Turinetti Cambiagno ex-marchese in biglietti	100.

Accelli tesoriere delle finanze in b.	16. 13. 4
Rellia Teresa vedova in biglietti	25.
Convento di s. Francesco di To- rino in biglietti	50.
Scarampi di Cayro ex-marchese in biglietti	50.
Lombardi, Droume, Agodino, Valetti Luigi, Valetti Francesco, e Cignaroli della Congregazione del Corpus Domini in biglietti	100.
Longo Giuseppe rabbi due di pane fino.	
Baronio Giuseppe in biglietti	16. 13. 4
Garagni Roccabigliera ex-conte in biglietti	50.
Ricci Andon ex cavaliere in b.	50.
Taraglio Gio. Carlo in bigl.	38.
Priocca ex-marchese in biglietti	50.
Piccono s. Brigida ex-conte in b.	50.
Isachia, Valabrega, Daniel in b.	16. 13. 4
Vita di Casale	3.
Samuel Malvan in moneta	4.
Salvador Yona	3.
Vita Leve	3.
Emanuel Norza in argento	4.
Castelli Giacomo già cuoco al Collegio un barale di vino	
Sordevolo ex-conte in biglietti	50.
Cesare Tapparelli d'Azeglio ex- marchese in biglietti	110.
Fantini avv. Giac. Franc. in b.	16. 13. 4
Sartoris Luigi in argento	6.
Pallio Rinco ex-conte in bigl.	50.
Salasco ex-conte in biglietti	100.
Cugione negoziante in biglietti	16. 13. 4
Richelmi negoziante in biglietti	16. 13. 4

Ferrari Antonio oste della stella d'oro in biglietti	16. 13. 4
NN. in biglietti	16. 13. 4
Rovere negoziante in biglietti	100.
Merlo fratelli negozianti in m.	6.
Borgarello fondichiere in bigl.	50.
Rofredo Suorgio in biglietti	100.
Roda Gio. Battista in biglietti	8. 6. 8
Valetti negoziante in biglietti	16. 13. 4
NN.	3.
Colomba negoziante	3. 10.
Bracchi in biglietti	16. 13. 4
Filippone spadaro	3.
Merlo Gio. Antonio	3.
Zacchetti	3.
Noch Gius. negoziante in arg.	7 4
Garzone negoziante in biglietti	100.
Gariel negoziante in biglietti	16. 13. 4
NN. in biglietti	16. 13. 4
Beltrutti negoziante in moneta	4.
Levet negoziante in biglietti	8. 6. 8
Genesio negoziante in biglietti	16. 13. 4
Vescovo negoziante in biglietti	25.
Gros in biglietti	16. 13. 4
Gaffio e Bauf fondichieri in bigl.	8. 6. 8
Ferrero negoziante in moneta	8. 3. 6
Craveri notajo in biglietti	16. 13. 4
Righino, e Borione in biglietti	16. 13. 4
Viarana ex contessa in biglietti	16. 13. 4
Basil e Bianco in moneta	4.
Fissor Gio. Maria in biglietti	16. 13. 4
Valletti pellicciaio in biglietti	50.
Vivenza in biglietti	16. 13. 4
Borghione formaggiaro in bigl.	16. 13. 4
Aussimo in biglietti	8. 6. 8

Faffini e comp. in bigl. e mon.	18.
Gianolio medico in argento	3.
Cane Filiberto in argento	5. 2.
Roero di s. Severino ex marchese	24.
Formento Ant. negoziante in m.	6.
Regis Franc. cbergista in mon.	6.
Maghini avv. in moneta	6.
Alumello Agostino in biglietti	50.
Ughetti	3.
Biziva in argento	4. 10.
Ugber ufficiale del Soldo	3.
Appiano quartier-mastro	3.
Asti ex conte di Villanova in h.	8. 6. 8
Fiderici Anna e marito traicur	3.
Toscanelli Giammaria, e comp. librajo in biglietti	16. 13. 4
Mortua Francesc'Antonio cappellaro in argento	4. 12. 6
Bettini Giuseppe e comp. negozianti da panno in moneta	2. 4.
Michiardi Pietro acquavitaio in m.	3. 10.
Vilardi Amedeo ex-cavaliere in h.	16. 13. 4
Bianco Lgrezio ex-cavaliere in h.	25.
Monastero, e madi di s. Chiara con riserva in biglietti	50.
Lamberti Marg. Costa ved. in h.	16. 13. 4
Crosa Angelo uomo di legge in m. ed in biglietti	9.
Ferraria Giuseppe Francesco ex- conte in biglietti	16. 13. 4
Grandi Saverio benestante in h.	16. 13. 4
Capuccino Gaetano negoz. in h.	50.
Didier Carlo Enrico ex cav. in h.	8. 6. 8
Giuseppe Franc. Sac. e Terz. in h.	8. 6. 8
Didier Marianna in biglietti	7. 6. 8

Gallino Giuseppe Sacerd. e Teol. Curato di s. Maria in arg. „	4. 10.
Piosasco dell'Ajrasca Gaspare ex- conte in moneta „	22.
Nappione Galleani Gio. Francesco ex conte in biglietti „	50.
Rombelli Carlo ex-conte un anello di diamanti del valore di ll. 100 in oro effettive stimato dal cit- tadino Carlo Varrone.	
L'Ufficio di pulizia rubbi 7 pane preso in contravvenzione alla vedova Menzone.	
Rolle Pietro pristinajo rubbi 2 di pane.	
Prale fratelli „	66. 13. 4
Casalgrasso ex-contessa Mazzetti in biglietti „	50.
NN. un sacco di riso	
Giovo moletta in biglietti „	8. 6. 8
Valesa ex-barona un sacco di fa- rina di formento	
Vicino e Giacomino in biglietti „	50.
Ritatore un biglietto da „	8. 6. 8
Duri „	4.
Milot „	4. 10.
Spanna e comp. in biglietti „	38.
Duprè in biglietti „	16. 13. 4
NN. in biglietti „	16. 13. 4
Cizalletti negoziante in biglietti „	31. 6. 8
Ronzi e Rossetti in biglietti „	16. 13. 4
Rejmondo in biglietti „	50.
Mina in moneta „	9.
Rossetti mercante da ferro in b. „	83. 6. 8
Solaro ex-marc. di Battifollo emine 5 di formento in farina	

Turco Giuseppe ll. 7 in argento	
Fresia Vinc. ex-colonnello nel bat- taglione d'Ivrea in moneta „	6.
in biglietti „	50.
Patucca in biglietti „	8. 6. 8
Vigirello „	3.
Gianetti „	3.
Calvagno „	3. 4.
Rignon in moneta „	50.
Alberti negoziante „	3.
Barbisino „	10. 4.
Bastia emine 2 grano	
Ceresa Causidico rimesse da Bat- tuelli in biglietti „	25.
Brunetti Gaetano Sac. in bigl. „	16. 13. 4
Auturin Joseph ex-cav. in bigl. „	16. 13. 4
S. Martino di Garesio ex-march. con riserva in biglietti „	50.
Porporato Carlo s. Peyre ex- marchese in biglietti „	16. 13. 4
Cavoretti Eleonora vedova ex- marchesa in biglietti „	16. 13. 4
Roero Paolo ex-cavaliere di Cor- tanze in biglietti „	50.
Masino Luigi ex-conte in m. „	4.
Asseglio fratelli in biglietti „	50.
Bianco Secondo ex-barone in b. „	33. 6. 8
Piosasca Panissera ex-contessa in b. „	16. 13. 4
Robesti prete in moneta „	3.
Bolmida fratelli in moneta „	6.
Briverio Giorgio negoziante „	6.
Cerruti Gio. Andrea bolangiere m. „	3. 10.
Melacarne, Pellicò e Bava fon- dichieri in biglietti „	50.
Moffi Michel' Angelo negoziante due biglietti da 8 6 8 „	16. 13. 4

Faussone Clemente Prevosto della Collegiata di Chieri in bigl.	66. 13. 4
Persico Domenico uomo di legge di Chieri in moneta	36.
Pocchettini Serravalle ex-conte in b.	86. 6. 8
Pastoris di Salugia ex-conte in b.	16. 13. 4
Morozzo ex-marchese in biglietti	50.
Gambarana ex-conte in biglietti	33. 6. 8
Capel Delfino ex-conte in bigl.	16. 13. 4
Massimini ex-marchesa in bigl.	100.
Carignano ex-principe biglietti	50.
NN. biglietti	33. 6. 8
S. Giglio ex-contessa moneta	8.
Il monastero, e Padri Cisterciensi della Consolata in biglietti	100.
Celerario di detto Monastero in proprio in moneta	10.
Enrielli Donas ex-conte in m.	15.
Ponte Filippo ex-conte in bigl.	33. 6. 8
Ferrero Grottesco della Palazzina un biglietto da	16. 13. 4
NN. un biglietto da ll. 50 e ll. 50 in moneta	100.
Gaj pristinaja mezzo rubbo di pane.	
Milone Giorgio un rubbo di pane.	
Dais direttore generale del lotto nazionale moneta	12.
Tempia Gaspare un biglietto da	16. 13. 4
Trucchi ex-conte di Levaldiggi in biglietti	33. 6. 8
Gamba ex-conte della Perosa un b.	100.
Morando Gio. Lud. un bigl. da	16. 13. 4
Des Hayes Marianna nata Sodrè ex-contessa ll. 38 in biglietti, e ll. 2 in moneta	40.

Righini Natale e figli fondichieri in biglietti	38.
Capitolo di questa Metropolitana in biglietti	1000.
Carlo del Carretto di Gorzegno ex-marchese in biglietti	100.
Saluzzo ex-conte in biglietti	38.
Ambrosini madre e figli in arg.	4.
Nasi Antonio Gerolamo arg.	4.
Sessel Vittorio d'Aix in bigl.	100.
Millo Gio. Bat. negoziante in b.	50.
Jano Giamb. notajo in biglietti	16. 13. 4
Tua Steffana obergista de' due bastoni in moneta	6.
Rocchiaso Filippo negoz. in aceto	3.
Giovenale Stefano negoz. in corami due biglietti da ll. 8 6 8	16. 13. 4
Vivalda Giuseppe Sacerdote ex- abate in moneta	12.
Gioanetti Michel'Angelo e comp. tre biglietti da ll. 8 6 8	25.
Collegno Ottavio ex-cav. e per suo nipote in biglietti	100.
Gioanetti fratelli negoz. in biglietti ll. 16 13 4 e ll. 8 moneta	24. 13. 4
Copperi Claudio acquivitaro in b.	16. 13. 4
Falcito Giuseppa moglie del citt. medico in argento	4.
Reissand ved. Giacinta nata Negro in moneta	3.
Laneri di Baldissero ex-conte in biglietti	50.
Casa e Padri della Missione in b.	100.
Castellengo Frichignono ex-contessa in biglietti	100.

Pastoris Borgo ex-conte in bigl.	50.
Giriodi ex conte in biglietti	50.
Piovasco Urbano di None ex-conte un biglietto da	16. 13. 4
Capello Gius. di Torino capitano di cavalleria un biglietto da	8. 6. 8
Fava Lorenzo di Torino un bi- glietto da	16. 13. 4
Galliani Camillo di Gianelli ex- conte in biglietti	100.
Angelica Armano Gros nata Ca- roccio ex-contessa	16. 13. 4
Piovasco Ludovico membro della Consulta del Piemonte e Segr. generale ll. 100 in biglietti, e ll. 20 in oro	120.
Chiapassa in biglietti	50.
Coardi di Carpenetto in bigl.	300.
Domenico Trajano Rovero in biglietti	100.
Ait negoziante in biglietti	33. 6. 8
NN. in biglietti	50.
Enri negoziante ll. 3 in moneta e ll. 16 13 4 in biglietti	8. 6. 8
Ferrero Antonio in biglietti	16. 13. 4
Bottalino sensale in biglietti	16. 13. 4
Crodara in biglietti	50.
Lucchi Francesco e comp. in b.	33. 6. 8
Luigi Peirone negoziante	50.
Gio. Olivero, Pietro Pianta in biglietti	50.
NN. un paja calzette	5.
Moris cappellaro moneta	3.
Giugliano obergista moneta	6.
Frattelli Galandra argento	6.

Bianchi Bernardo	3.
Pajani d'Asti	3.
Nigra banchiere in biglietti	66. 13. 4
Magonza negoziante argento	6.
Ferdinando Pianca d'Ajano in b.	16. 13. 4
Chiapasso	3.
Varone in biglietti	16. 13. 4
Cordero ed Orsini negozianti in biglietti	16. 13. 4
Mecca zio e nipote in bigl.	16. 13. 4
Cagliano moneta	4.
Boniè moneta	4.
Di Roddi ex-marchese in bigl.	100.
Moda negoziante in biglietti	16. 13. 4
Pietro Motta in moneta	5.

Il presente sarà pubblicato colle stampe.

Torino li 25 messidoro anno 8 della
Repubblica Francese (14 luglio 1800 v. s.)

BARBERIS Direttore

Melchiade VILLA Segr.

28 *Messidoro* (17 luglio)Legge per i delitti di cognizione
ordinaria.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia
pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 28
messidoro anno 8 della Repubblica Fran-
cese (17 luglio 1800 v. s.)

AVOGADRO Presidente.

RAMUSATI Segr. gen.

L E G G E

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

Sulla proposizione fattale dalla Com-
missione di Governo

Conoscendo quanto egli è importante,
che quegli atti specialmente, per cui
l'autorità pubblica maggiormente si
spiega, sieno coordinati all'attuale si-
stema di governo; decreta:

1. La pena di morte, prescritta dalle
Leggi per qualunque delitto di cogni-
zione ordinaria, sarà eseguita col mezzo
della decapitazione senz'altra esemplarità.
2. Sta ferma in ogni parte la Legge
delli 21 messidoro corrente, che ri-
guarda gli assassini, ed attruppamenti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato
colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li
28 messidoro anno 8 della Repubblica
Francese (17 luglio 1800 v. s.)

Le Général de Division Ministre extraordinaire
& Président de la Consulta DUPONT.

L. PROSSASCO Membro della Consulta
e Segretario generale.

29 Messidoro (17 luglio)

Legge per la conservazione de' biglietti
e varie provvidenze ai medesimi
relative.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia
pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li
29 messidoro anno 8 della Repubblica
Francese (18 luglio 1800 v. t.)

AVOGADRO Presidente

RAMUSATI Segr. gen.

LEGGE

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Deliberando sulla proposizione fattale
dalla Commissione di Governo*

Considerando 1. Ch'egli è suo do-
vere di ristorare le Finanze dello Stato,
e di rialzare i Biglietti al loro valor
nominale.

2. Che è fuori d'ogni potere il ri-
durli subitamente al loro primo valore,
stante la eccessiva quantità de' medesi-
mi, e la perdita, che l'infame aggio-
ttaggio, e il despotico regime degli
Austriaci loro han fatto provare.

3. Che per arrivare a questo scopo
egli è urgente di fissar loro un valore
progressivo, unico mezzo di soddisfare
all'aspettazione del Popolo, di riani-
mare l'industria, e di riaprire le for-
genti della pubblica prosperità

DECRETA

1. Tutti i biglietti di credito verso
le Finanze attualmente in corso sono
conservati, e sono restituiti in corso
quelli da lire otto, sei e otto.

2. Serviranno sì gli uni, che gli altri nel loro valore già edittale per l'acquisto de' beni Nazionali fra mesi sei prossimi, e pel pagamento delle imposizioni arretrate a tutto l'anno 1799 v. s. fra giorni quaranta prossimi, passati i quali termini non saranno più accettati che al loro valore legale come infra.

3. I biglietti fino a tutto il mese termidoro prossimo (18 agosto 1800 v. s.) non si riceveranno a meno del valore seguente.

I bigl. da ll. 8.	6. 8 di ll. 4.
quello da 16.	13. 4 „ 8.
da 38.	„ „ 18. 4. 9
da 43.	3. 4 „ 20. 14. 4
da 78.	„ „ 37. 8. 9
da 86.	6. 8 „ 41. 8. 9
da 114.	„ „ 54. 14. 4
da 228.	„ „ 109. 8. 9
da 342.	„ „ 164. 3. 2
da 50.	„ „ 24.
da 100.	„ „ 48.
da 200.	„ „ 96.

4. Al primo frumidoro prossimo fino a tutto vendemmiajo anno nono (22 ottobre 1800 v. s.) i biglietti non si riceveranno a meno del valor seguente.

I bigl. da ll. 8. 6. 8. di ll. 4. 10.
da ll. 16. 13. 4. di ll. 9.

e così progressivamente gli altri, come risulterà dalla tabella, che verrà pubblicata a parte.

5. Dal primo brumajo anno 9 (23 ottobre 1800 v. s.) in poi non si riceveranno a meno del valore seguente.

Quelli da ll. 8. 6. 8 a ll. 5

Quelli da ll. 16. 13. 4 a ll. 10

E così progressivamente come sopra.

Passato tutto frimajo anno 9 (21 dicembre v. s.) la Consulta si riserva di provvedere per un nuovo aumento.

6. Il valore de' biglietti come sopra stabilito non potrà alterarsi, o escludersi da verun patto privato.

7. Avranno però l'assistenza della Legge i patti avvenire in specie, o valuta d'oro, od argento: e l'avranno pure i patti anteriori alla presente Legge in ispecie, o valuta determinata.

8. È creata una cassa di cambio dei biglietti in moneta sonante.

9. La cassa di cambio è sotto l'ispezione, ed amministrazione della Camera Nazionale de' conti.

10. Ciascuno de' proprietarij nominati nello stato annesso al decreto del Governo Provvisorio delli 18 ventoso anno 7, e tutti quegli altri, che possiedono un patrimonio non inferiore

di ll. centomila, ancorchè non nominati nello stato, o non nominati per la quantità corrispondente al loro patrimonio, pagheranno fra un mese prossimo alla cassa di cambio in moneta sonante il vigesimo della quota stata loro in detto stato assegnata, o da assegnarsi loro in proporzione: e così un vigesimo successivamente per ciascuno de' mesi seguenti fino all'importare del due per cento del loro patrimonio.

11. La Camera chiama al cambio proporzionatamente alle somme entrate i centinaja, ed i migliaja di quelle categorie di biglietti, che saranno estratti a sorte.

12. Il cambio si fa al valore legale sovraffittato ai biglietti, o a quel valore maggiore, che i medesimi avessero in commercio all'epoca del cambio.

13. Le quitanze della cassa di cambio sono ammesse nell'acquisto de' beni Nazionali: esse esprimeranno la somma della moneta sonante pagata dal quotato, e quella, che nel giorno del pagamento le corrisponderà in biglietti al valore nominale.

14. I biglietti chiamati al cambio sono annullati previe le opportune cautele in cospetto del presentatore.

15. La Camera de' conti pubblicherà gli stati degl' individui, che hanno pagato, e delle somme entrate, e cambiate.

16. Sono esposti in vendita per ora ad arbitrio d'ogni accorrente i beni tutti già appartenenti all'ordine di Malta, de' santi Maurizio, e Lazzaro, e delle abbazie, e benefizj già di regia nomina.

17. Le forme da tenersi per le vendite saranno prescritte con Legge a parte.

18. I biglietti provenienti dalle vendite de' beni anzidetti sono annullati in cospetto del presentatore previe le opportune cautele.

19. Sono ammessi ad acquistare i beni suddetti tutti i Nazionali, e gli stranieri senza distinzione di culto.

20. Non sarà esperibile veruna azione reale contro gli acquirenti de' beni Nazionali, salva al terzo la ragione d'essere indennizzato dalla Nazione.

21. Avvenendo che per la vendita manchi al Beneficiario la conveniente sussistenza, il Governo provvederà.

22. È soppressa la cassa di riscatto creata coll'editto delli 16 marzo 1800 v.s.

23. I fondi stati a questa cassa assegnati ritornano alla libera disposizione delle Finanze Nazionali.

24. Le Cedole emesse da questa cassa non servono ad altro uso, fuorchè ad acquistare beni Nazionali, e faranno per detto oggetto riguardate come biglietti a norma dell'articolo 2.

25. È chiusa la vendita dei luoghi dei Monti, stabilita colle patenti delli 23 marzo 1800.

Le cedole emesse in conseguenza di queste Patenti sono pareggiate alle altre cedole de' Monti senza verun particolare privilegio.

26. Sono abolite tutte le Leggi contrarie al disposto della presente.

27. Si provvederà quanto prima con altra Legge per i pagamenti dei debiti dipendenti da cause anteriori a questa.

28. La presente Legge farà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 28 messidoro anno 8 (17 luglio 1800 v.s.)

Le Général de Division Ministre extraordinaire & Président de la Consulta
DUPONT

L. PROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

29 Messidoro (18 luglio)

Legge che prescrive ai Nizzardi di abbandonare il territorio Piemontese

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infrascritta Legge sia pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 29 messidoro anno 8 della Repub. Francese (18 luglio 1800 v.s.)

AVOGADRO P.

RAMUSATI Segr. gen.

L E G G E

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Deliberando sulla proposizione fattale
dalla Commissione di Governo*

Considerando 1. ch'egli è dovere di vigilante, e ben regolato Governo il rendere vuote d'effetto le trame dei nemici dell'ordine di cose stabilito, ed ella è vera moderazione il romperle e dissiparle in sulle prime, per non averle quindi a punire;

2. Che a tutti è palese, come gl'individui del già Contado di Nizza, i quali si son portati ad abitare in Piemonte dal primo di settembre 1792 (v. s.) in poi, sianfi costantemente mostrati i più ostinati nemici della Nazione Francese, e del Governo Repubblicano;

DECRETA:

1. Tutti gl'individui del già Contado di Nizza, nessuno eccettuato, i quali si sono portati ad abitare in Piemonte

dal primo di settembre 1792 (v. s.) in poi, dovranno abbandonare il territorio Piemontese, e a tal effetto partire dal Comune di Torino fra ventiquattr'ore, ed uscire dallo Stato fra giorni dieci, da computarsi dal giorno della pubblicazione della presente Legge.

2. Quelli d'essi, che, passato detto termine, si troveranno tuttora sul territorio Piemontese, saranno arrestati, e condotti alle frontiere.

3. Qualora i medesimi dopo esserne usciti rientrassero sul territorio Piemontese, saranno arrestati, e puniti come perturbatori della pubblica sicurezza.

4. Le Municipalità di ciascun Comune sono specialmente incaricate di vegliare all'esecuzione della presente Legge.

5. La presente Legge sarà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 29 messidoro anno 8 della Repubblica Francese (18 luglio 1800 v. s.)

Le Général de Division Ministre extraordinaire & Président de la Consulta
D U P O N T

L. PIROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

REGOLAMENTO

DI PULIZIA

PER LA PIAZZA DI TORINO

Dei 19 messidoro anno 8 della Repub.

In seguito agli abusi senza numero, che si sono introdotti nel riparto degli alloggi per gli Officiali Francesi, e Piemontesi, e gli Impiegati Militari,

Il Comandante della Piazza dopo essersi concertato colla Municipalità di Torino, ordina:

1. Tutti i Militari aventi alloggio permanente a Torino faranno tenuti a portare fra il termine di giorni tre al Comandante della Piazza il biglietto d'alloggio speditoli dalla Municipalità affinchè venga questo visato. Questo biglietto farà quindi portato alla Municipalità, la quale ne spedirà un altro di forma diversa.

2. Gli Abitanti sono prevenuti, che li nuovi biglietti faranno li soli, che avranno forza.

3. Gli alloggi degli abitanti, che non potranno presentare il nuovo biglietto, saranno riguardati come vacanti, senza pregiudicio della multa, che la Municipalità possa imporre.

Il presente regolamento farà pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti.

Il Capo di Battaglione Comandante
della Piazza

GASTEX.

30 *Messidoro* (19 luglio)

Proclama riguardo gl' Intendenti, ed
Uffiziali delle Gabelle.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

IL CITTADINO PRINA

MINISTRO DELLE FINANZE

Incaricato di una parte importantissima della pubblica amministrazione debbo andar all'incontro degli abusi, che ne minacciano la disorganizzazione, segnando i limiti, e i doveri, che la Legge impone ai poteri subalterni, che dipendono dal mio Ministero.

Gl' Intendenti, e gli Uffiziali delle Gabelle sono mantenuti.

Le loro attribuzioni, i loro diritti, e doveri sono fissati dalle Leggi precedenti.

Nessuno, fuori della Commissione di Governo, ha facoltà di sospenderli.

Le esazioni a loro favore fondate sopra una Legge, o sopra l'osservanza non possono alterarsi.

I Commessarj vegliano sugli Intendenti, e sugli Uffiziali delle Gabelle, perchè adempiano con esattezza ai doveri loro.

Denunciano al Ministro delle Finanze gli abusi, le negligenze, e le malversazioni.

Informano il Ministro delle qualità morali de' Funzionari, dell' opinione, in cui sono tenuti, della convenienza di dimmetterli, o trasferirli.

I Commessarj sono particolarmente invitati a far compire fra brevissimo termine dagl' Intendenti gli stadi degli arretrati di qualsivoglia specie, e trasmetterne il doppio al Ministro, e sollecitarne l'esazione.

Due volte la settimana i Commessarj renderanno conto al Ministro di ciò, che avranno operato in questa parte, dell'esito delle loro diligenze, e delle esazioni.

I Funzionari lenti, o parziali nell'obligar i morosi a venir in sollievo della patria, saranno denunziati dal Ministro alla Commissione di Governo come prevaricatori.

I nomi delle Provincie, e Comuni, che saranno i primi a saldare i loro arretrati, saranno pubblicati come benemerite della patria.

Le Municipalità denunziano ai Commessarj gl' individui del loro circonda-

rio, che sono ritrosi al pagamento delle imposizioni. Tali individui, se non è notorio il decadimento di lor fortuna, sono riguardati come Cittadini non curanti del pubblico bene.

I Commessarj, le Municipalità, e Militari sì nazionali, che stranieri non hanno diritto di amovere veruna somma dalle Tesorerie, o Casse pubbliche senza le autorizzazioni superiori.

I Tesorieri, e Cassieri se vi si prestano, sono risponsali in proprio. Essi saranno denunziati al Governo.

I Commessarj fanno seguire ricognizioni improvvisate alle Tesorerie, e Casse pubbliche; riconoscono i libri, e ne autenticano i risultati per mezzo di verbali, che trasmettono al Ministro.

Appartiene in particolar modo ai Commessarj di trarre dai dettagli dell'Amministrazione, di cui sono incaricati, quei lumi, e quelle viste, che senza arrestare l'attuale marcia economica inservir possono al Ministro delle Finanze, con cui corrispondono, a preparare i piani più utili pel sollievo de' Comuni, per la prosperità dell'agricoltura, e del commercio. Torino li 30 messidoro anno 2 della Rep. Franc. (19 luglio 1800 v.s.)

PRINA.

30 Messidoro (19 luglio)

Proclama riguardo i possessori dei beni di questo territorio.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

PER PARTE

DELL'UFFIZIO DI PULIZIA

DI QUESTA COMUNE E TERRITORIO

Informato quest' Uffizio, che, non ostante l'ingiunzione già lasciatafi con proclama delli 9 giugno v. s. a tutti i possessori dei beni del territorio di questa Comune per il pagamento in proporzione dell'importare delle bovine provviste per uso della Cittadella ad oggetto d'ovviarne la requisizione in natura, che non poteva effettuarsi, se non sproporzionata, ed indebita la maggior parte di detti possidenti non si è finora curata di adempire ad un tale pagamento che giusta il calcolo, cui si è proceduto, rileva a soldi undici in moneta sonante per ogni giornata.

Perciò con il presente s'ingiungono nuovamente tutti i possidenti dei beni

predetti al pagamento fra giorni tre dopo la pubblicazione del presente delle rispettive somme a ciascuno in proporzione de' beni, che possiede, toccanti sul ragguaglio suddetto di soldi undici in moneta per caduna giornata, e tale pagamento da farsi alla Ragione di banca Tron, e compagnia, sotto la pena in difetto, che si rinnova, dell'alloggio militare, e dell'esecuzione colle spese.

Dichiarando che il pagamento predetto, per quanto ai beni, che sono affittati, dovrà intanto eseguirsi dagli affittavoli sui fitti maturati, senza pregiudizio ai proprietarj delle loro ragioni, di cui nella petizione da essi presentata a quest'Uffizio.

Mandando il presente pubblicarsi nei luoghi soliti ad esclusione d'ignoranza.

Torino li 30 messidoro anno 8 (19 luglio 1800 v. s.)

Per detto Uffizio

ARDY Segr.

30 Messidoro (19 luglio)

Proclama che prescrive ai Proprietarj di casa di mandare un lavoriere per la demolizione delle fortificazioni.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Dovendo a norma della requisizione del Generale Comandante in Piemonte Turreau provvedere giornalmente 1200 uomini muniti di picco, e pala per travagliare alla demolizione delle fortificazioni di questa Comune, e dovendo compirvi senz'indugio per isfuggire alle misure severe, che la premura dell'esecuzione d'una tal opera gli farebbe adottare.

Animata a corrispondere per una parte alle vive istanze del Generale Francese, e dall'altra a far ricadere il peso di quest'urgenza a carico di quelli, che più particolarmente sentono il beneficio

di una tale misura, prescrive d'ordine del Generale Turreau, e Commissione di Governo:

Primo. Tutti li Proprietarij di casa, e per essi li loro Agenti, Procuratori generali, ed Amministratori duodi mattina (lunedì 21 luglio) e successivamente fino a nuov'ordine saranno obbligati di mandare un lavoriere munito di pala, e picco alle ore quattro e mezzo d'ogni mattina alla Porta di Susa per essere occupato secondo gli ordini dell'Offiziale del Genio incaricato dell'esecuzione de' lavori.

Secondo. Ciascun lavoriere dovrà dare il nome del Proprietario di casa, da cui è mandato, ad un Agente della Municipalità, per essere ivi annotato sul registro, e ritirarne la bolletta opportuna.

Terzo. Verrà compensata la spesa dei Proprietarij di casa in modo di perequazione sull'imposizione, che li medesimi pagano alla Cassa di questa Municipalità per le Finanze Nazionali sul piede di soldi trenta per ogni giornata di lavoriere, che sarà annotata nel registro suddetto.

È persuasa la Municipalità, che ogni proprietario di casa si farà una premura

di esattamente compire il sovra prescritto, ed evitare così il militare rigore, che verrebbe ad incorrere.

Dalla casa Municipale 30 messidoro anno 8. (19 luglio 1800 v. s.)

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

V. La Commissione di Governo approva, e manda eseguirsi.
Torino li 30 messidoro anno 8 (19 luglio 1800).

AVOGADRO Presidente

RAMUSATI Segr. gen.

Vu la demande de la Municipalité d'être autorisée à requérir la Force Armée, en cas de refus de la part des propriétaires d'obéir à la mesure qu'elle a prise, le Général de Division Commandant supérieur de la Citadelle et Place de Turin est invité d'adhérer à la demande de la Municipalité à ce sujet, & d'employer l'exécution militaire pour que sa réquisition ait son plein & entier effet. Fait à Turin ce 30 messidor an 8.

Le Général François Commandant en Piémont TURREAU.

Vol. II.

D

2 Termidoro (21 luglio)

Invito a chi volesse attendere alla demolizione delle fortificazioni di questa Comune.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Con Decreti della Commissione di Governo de' 23, e 28 messidoro scorso incaricata della demolizione delle fortificazioni di questa Comune, ed autorizzata all'alienazione de' terreni, che in seguito alla demolizione suddetta, e spianamento sono per rendersi liberi, e coltivi

Invita chiunque volesse attendere alla demolizione, e spianamento delle fortificazioni di questa Comune, esclusane la Cittadella, o che volesse attendere alla compra de' terreni di spalto esterno, od altri, che per la demolizione suddetta si renderanno liberi, o

suscettibili di coltivazione, a comparire nella Sala della Municipalità li 4 corrente (23 luglio 1800) dalle ore 10 alle 11 di mattina, ove, previe le istruzioni, che li verranno date, faranno ricevuti li loro partiti per le suddette due imprese simultaneamente, e separatamente tanto di tutto il circondario, che d'una sola parte d'esso, e quindi al miglior offerente deliberati, con avvertenza essere li fatali per la mezza festa ristretti a soli giorni tre, e che a parità di prezzo il partito unito, o del totale avrà la preferenza sul parziale, e separato.

Saranno pur anche accettati li partiti di compensa delle spese della demolizione col prodotto de' materiali, ed acquisto de' terreni, e godita d'essi per un determinato tempo.

Dalla Casa Municipale 2 termidoro anno VIII (21 luglio 1800.)

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

Proclama che dichiara libera la circolazione delle derrate tra il Piemonte e la Lombardia.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ARMATA D' ITALIA.

Dal Quartier generale di Milano, li 2 termidoro, anno 8 della Repubblica Francese, una ed indivisibile.

M A S S E N A

GENERALE IN CAPO

Veduto il suo Arresto delli 10 messidoro scorso, per cui si vieta qualsivoglia esportazione di grano, riso, ed altre granaglie dal Piemonte, dalla indietro Lombardia Austriaca, e dagli altri paesi componenti il territorio della Repubblica Cisalpina, e l'esportazione delle stesse derrate da un paese all'altro;

Annunzia, che solo per una falsa interpretazione del detto Arresto la circolazione interna di queste derrate è momentaneamente intercettata negli Stati del Piemonte, e della Repubblica Cisalpina.

In conseguenza il Generale in capo previene, che la circolazione di tutte le derrate accennate nell' Arresto delli 10 messidoro nell'interno sì del Piemonte, che di tutta quella parte di Repubblica Cisalpina, che formava per lo passato il territorio della Lombardia Austriaca, è libera.

Questo Arresto sarà trasmesso al Governo del Piemonte, e della Repubblica Cisalpina, stampato nelle due lingue, e pubblicato ne' due Stati.

Sott. MASSENA

Per copia conforme

DAL-POZZO.

2 Termidoro (21 luglio)

Decreto per una Commissione incaricata di vegliare sugl' Impiegati nella Magistratura.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE.

Considerando che la felicità della Nazione dipende in gran parte della scelta delle persone, cui debbono affidarsi gli impieghi tanto nel giuridico, che nell' economico, e volendo procurarsi tutti li mezzi onde accertare le sue deliberazioni in una materia così importante;

DECRETA:

1. E' creata una Commissione composta de' Cittadini
PONTE, Ministro di Pulizia generale.

FASELLA, Membro della Consulta del Piemonte.

MAZZUCCHI, Presidente del Senato Nazionale.

BERTOLOTTI, Presidente, ed Avvocato Fiscal generale.

VERGNASCO Senatore.

2. Essa dovrà formare il più esatto scrutinio degli impiegati nella Magistratura, o negli altri posti giuridici, ed eziandio negli economici, non eccettuati quelli già nominati dalla Commissione di Governo.

3. Si procurerà li più sicuri riscontri sulla capacità, sul civismo, e massima sull' integrità tanto di quelli, che sono attualmente in carica, quanto di coloro, che vi aspirassero.

4. Dovrà singolarmente accertarsi, se oltre alla prudente obbedienza alla leggi dell' estinto governo abbiano talvolta alcuni d' essi esternato contro li Repubblicani l' astio, il livore, l' accanimento, che mal si confanno col carattere dell' uomo onesto.

5. Allorchè la Commissione avrà pesati li procuratigli riscontri nella bilancia della sua giustizia e saggezza, li farà presenti alla Commissione di Governo per le sue deliberazioni.

6. La Segreteria degli interni rimetterà alla Commissione una nota di tutti quelli, che occupano impieghi nel giuridico, ed in conseguenza degli attuali Prefetti, Avvocati fiscali, e Giudcenti, ed insieme le petizioni de' Cittadini, che vi aspirano.

7. Il Ministro delle Finanze Nazionali è incaricato di rimettere una simile nota degli impiegati nell'economico.

8. La Commissione si procurerà pure una nota di quelli che hanno sofferte le passate persecuzioni, onde averla sott'occhio per que' riguardi che potranno di preferenza meritare.

9. Il Ministro delle Finanze farà pure rimettere alla stessa Commissione una nota di tutti gli impiegati nel giuridico ed economico, che sono giubilati, pensionati e trattenuti coll'indicazione delle rispettive giubilazioni, pensioni, e trattenimenti.

10. La Commissione proporrà alla Commissione di Governo quelle cessazioni o riduzioni di pensioni, trattenimenti e giubilazioni, che faranno conciliabili colle esigenze pubbliche, e coll'età, bisogni e servizio dei provvisti: ed è autorizzata a proporre anche tali cessazioni o riduzioni in ordine alle

pensioni, giubilazioni o trattenimenti fissati dalla stessa Commissione di Governo.

11. Il Ministro di Pulizia generale presiederà alla Commissione, e convocherà la medesima nei giorni che verranno stabiliti dalla stessa Commissione. Lo stesso Ministro è incaricato delle relazioni alla Commissione di Governo negli oggetti tutti riguardanti la stabilita Commissione.

12. Li Cittadini componenti la Commissione predetta s'occuperanno indilattamente nell'esercizio delle loro funzioni.

13. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe.

Torino dal Palazzo di Governo li 2 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (21 luglio 1800 v. s.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

3 Termidoro (22 luglio).

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

AI SUOI CONCITTADINI

Nell'assumere il grave incarico del Governo sperammo, che ammaestrati dall'esperienza tutti li Subalpini cercato avrebbero con ogni mezzo di cooperare alla grand'opera della rigenerazione della loro Patria, e della pubblica felicità.

Animati perciò da quello spirito di moderazione, e di giustizia, ch'esser deve il pregio d'ogni ben regolato Governo, portammo ogni cura nell'ispirare ai nostri Concittadini per una parte que' sensi di generosa magnanimità, che proprj sono de' veri Repubblicani, e per l'altra quelli di sincera riconciliazione, e di leale confidenza, che soli assicurar poteano la tranquillità dello Stato.

Quanto però possiamo noi gloriarci d'aver ottenuto da una massima parte dei Repubblicani, in mezzo ancora alle non rimarginate loro ferite, una lodevole deferenza alle nostre brame, altrettanto dobbiamo rammaricarci nello scorgere, che alcuni nemici della Libertà, e della Patria, implacabili ancora nell'odio loro, tentino con ogni mezzo di sovvertire lo spirito pubblico, e di alterare quella pace, che è l'unico nostro scopo.

Non si può infatti comprendere da quale scongiata perfidia siano mossi coloro, che assicurati per ogni dove dei costanti trionfi delle Armate Francesi, e persuasi nell'intimo del cuor loro, che inutili oramai sono gli sforzi di una dissipata coalizione a ristabilire il dispotismo in Piemonte, spargono ciò non pertanto dovunque sognate vittorie dei nostri nemici, e ne annunziano con istolta menzogna vicino l'arrivo.

E voi, che armati delle serpi della calunnia nulla più avete in mira, che screditare le intenzioni dei nostri Liberatori, e dei Repubblicani tutti, rappresentando ai deboli vostri Concittadini quali simulate finzioni la loro moderazione, il loro rispetto sincero al

Cattolico culto, e quell'ardente amor della Patria, che non è dato ai loro nemici di conoscere, da qual cieco furore siete oggimai agitati!

Si lusingano cotesti nemici della tranquillità pubblica di far retrocedere la Libertà nell'immancabile sua carriera, di dare, sebben privi affatto di mezzi, una direzione ai politici avvenimenti, e di fissare a lor piacimento la sorte dell'Italia, e del Piemonte. Quindi si fanno scorta della stessa moderazione della Commissione di Governo, che perfidamente attribuiscono a timore, per trattenere il Popolo dal prestar fede alle voci degli uomini liberi. Quindi si avvolgono nel manto di fallace compassione, per portarlo a vani timori. Quindi finalmente ardiscono di annunziar un pronto cambiamento di cose, per isviare i loro Concittadini dall'ubbidienza dovuta alle attuali Leggi.

Concittadini! è dover nostro di premunirvi contro siffatte insinuazioni, e di richiamarvi sempre all'osservanza dei doveri dell'uomo, e del Cittadino. Pensate, che i nostri Liberatori vegliano sulla condotta vostra, di quelli che tentano distogliervi dal retto cammino. Pensate, che il Governo in mezzo alle

gravi sue cure ha tuttora l'occhio rivolto sopra li suoi nemici, e che assistito dal braccio dei Vincitori di Marenco e di Zurigo non teme nè le trame de' perfidi, nè gli sforzi di pochi ingannati.

Inculcate alle vostre famiglie l'osservanza delle virtù sociali, che non vanno disgiunte dai doveri impostivi dal Vangelo, attendete alle occupazioni proprie del vostro stato, vivete tranquilli, nè lasciatevi più oltre sedurre da chi nutre idee chimeriche di una vana resistenza all'ordine stabilito.

Il Governo poi ha luogo a sperare dai Repubblicani tutti, che, affidandosi unicamente alle Leggi, veglieranno essi stessi, acciò non siano le medesime infrante con atti arbitrarj, che disonorano chi n'è l'autore, tolgono il vigore all'Autorità pubblica, e sconvolgono l'ordine sociale.

Le Leggi, ed i Magistrati esser devono li soli vindici dell'offesa giustizia. Ogni privata licenza è disorganizzatrice ed ingiusta.

Essa costringerebbe il Governo a prendere rigorose misure per contenerla, ed impedirne le terribili conseguenze.

Eccovi, Concittadini, le nostre brame, le nostre speranze: esse ci vengono destate dal vivo sentimento del vostro bene comune. Esse certamente non saranno fallaci, e tutti egualmente concorreremo alla felicità della Patria; ed emulando i prodi nostri Liberatori, ci acquisteremo un nome glorioso nei fatti dei Popoli Liberi.

Torino, dal Palazzo di Governo,
li 3 termidoro, anno 8 Repubblicano,
(22 luglio 1800).

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

3 Termidoro (12 luglio).

Proclama riguardante i Proprietarj tenuti di mandare un lavoriere per la demolizione.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Desiderando di secondare le richieste di molti tra' proprietarj di case, e di conciliare per quanto le è possibile l'adempimento delle incumbenze ad essa appoggiate dalla Commissione di Governo col minore aggravio, e disturbo de' Cittadini proprietarj di case in questa Comune, nella circostanza massime che le è riuscito di organizzare li prescritti mille ducento lavorieri divisi in dodici squadre sotto la direzione di altrettanti abili ispettori, ha determinato:

Primo. Che dal giorno di domani 4 termidoro (23 luglio corrente v. s.) li

proprietarj di case non faranno più tenuti a termini del proclama 30 messidoro di mandare un lavoriere per la demolizione delle fortificazioni di questa Comune.

Secondo. Che ciaschedun proprietario di case dovrà in vece dal giorno suddetto 4 termidoro pagare giornalmente soldi trenta in moneta alla Cassa per ciò stabilita, e situata in faccia alla gran scala della Casa Municipale, e ciò fino a che siasi da ciascheduno rispettivamente pagato l'intero semestre maturato con tutto giugno dell'imposto sul reddito delle rispettive loro case.

Terzo. La Municipalità è persuasa della premura, che ciaschedun proprietario si farà di adempire al pagamento della suddetta somma, col quale viene ad essere sgravato del disturbo, e spesa della provvista del giornaliero co' necessarj utensili, di cui dovea essere fornito, e nel tempo stesso di un debito, di cui ciaschedun proprietario sarebbe in mora dal passato mese di giugno.

Quarto. Li proprietarj che non hanno nel giorno di jeri, o di quest'oggi adempito all'obbligo ingiuntoli col detto proclama del dì 30 messidoro dovranno immantinenti pagare alla detta Cassa

soldi trenta per ciaschedun dei detti due giorni, ed in caso d'inadempimento incontreranno il militare rigore a termini degli ordini del Generale Comandante in Piemonte delli 30 messidoro, come pure tutti coloro, che non faranno per adattarsi al prescritto del presente.

Dalla Casa Municipale 3 termidoro anno VIII. (22 luglio 1800.)

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

3 Termidoro (22 luglio)

Proclama riguardo a chi ritenesse effetti appartenenti all'Arsenale.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ
DI TORINO

Dordine del Generale TURREAU Comandante il Piemonte si diffida chiunque avesse comprato, o ritenesse armi, od altri effetti appartenenti all'Arsenale a dichiararlo in iscritto fra il termine di ventiquattr'ore dalla pubblicazione del presente al Capo di Brigata Alix Comandante l'Artiglieria, ed abitante nel palazzo Arcivescovile.

In tale consegna dovrà specificarsi la quantità, e qualità degli effetti acquistati, o ritenuti, il prezzo, che ne avrà pagato l'acquistore, e l'impiego, che ne ha fatto, e se le armi, ed effetti sono stati acquistati nella Comune o territorio, dovrà esprimere il nome del venditore.

Chiunque avesse acquistato, o ritenesse alcuno dei suddetti effetti, e che non dichiarasse come sopra sarà punito colla confisca degli effetti, e con un' amenda tripla del valore dei medesimi pagabile alla Cassa d' Artiglieria.

Dalla Casa Municipale 3 termidoro anno VIII. (22 luglio 1800.)

M. CAPRIATA Presidente.

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Il presente è stato letto e approvato in Consiglio il giorno 22 luglio 1800.

Il Governatore di Torino
G. B. B. B.

FRANCHI

FRANCHI Segr.

4 Termidoro (23 luglio)

Legge per l'abolizione dei Tribunali
d'Inquisizione.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia
pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 4
termidoro anno 8 della Repubblica
Francese (23 luglio 1800 v. s.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. Gen.

LEGG E

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Deliberando sulla proposizione fattale
dalla Commissione di Governo*

Considerando 1. Che le scienze, sic-
come hanno efficacemente contribuito
a promuovere il sistema di civile Li-
bertà, così ne sono esse il più fermo
sostegno;

2. Che siccome quelle ingentiliscono
i costumi, così tendono direttamente
alla felicità degli uomini viventi in so-
cietà;

3. Che egli è primo dovere di un
Governo libero di venire in soccorso
di quegli stabilimenti, i quali più da
vicino servono al sollievo dell'umanità;

DECRETA:

1. Sono aboliti i così chiamati Tri-
bunali d'inquisizione in tutto il Piemonte.

2. I beni appartenenti ai medesimi
sono dichiarati Nazionali.

3. I beni appartenenti al Tribunale
d'inquisizione di Torino sono special-

mente applicati all' opera delle Partorienti nell' Ospedale maggiore di questo Comune, epperò gli Amministratori della medesima potranno immediatamente entrarne al possesso.

4. I beni appartenenti agli altri Tribunali d' inquisizione sono specialmente applicati all' istruzione pubblica.

Sarà tuttavia lecito alle Finanze Nazionali di vendere tutti, o parte degli anzidetti beni, con ciò però, che dalle medesime vengano contemporaneamente surrogati capitali di valore, e reddito corrispondente, e ciò fino a che possa la Nazione con un sistema generale ben combinato provvedere alle spese necessarie per la grand' opera della pubblica istruzione.

5. Il presente decreto sarà pubblicato colle stampe.

Torino, dal Palazzo della Consulta li 4 termidoro, anno 8 della Repubblica Francese (23 luglio 1800 v. s.)

Le Général de Division
Ministre extraordinaire, & Président
de la Consulta DUPONT

L. PIOSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

4 Termidoro (23 luglio)

Legge per la formazione d' un Corpo
di Gendarmi.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l' infraferitta Legge sia
publicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 4
termidoro anno 8 della Repubblica Fran-
cese (23 luglio 1800 v. s.)

GALLI Presidente.

RAMSATI Segt. genl.

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Deliberando sulla proposizione fattale
dalla Commissione di Governo*

Considerando 1. Che la formazione di un Corpo scelto d'uomini armati, destinato principalmente per la pubblica pulizia, è una delle più utili istituzioni dovuta alla maggior perfezione della scienza sociale;

2. Che ella è soprattutto necessaria in tempi, in cui sovente avviene, che una massa di popolo si trova ingannata, strascinata dai partiti dei tenebrosi fomentatori di pubblica discordia, e loro satelliti, dalle fazioni in somma, che con empj raggiri, ed attentati l'agitano, e tentano per ogni modo di sconvolgere l'ordine pubblico;

3. Che tutte le disposizioni relative alla pubblica tranquillità, alla sicurezza delle strade, ed all'esecuzione delle leggi, ed ordini del Governo verranno per mezzo di questo Corpo con rapida

uniformità eseguite in tutte le parti dello Stato, e farà quindi più agevole cosa al Governo lo scoprire le trame dei nemici della patria, il troncarne le fila, il prevenire le insurrezioni, il comprimerle nel loro manifestarsi, il vegliare al costume pubblico, al libero esercizio del culto, alla difesa delle persone, e delle proprietà, e l'acquistare in somma una maggior conoscenza in tutti i luoghi, e nei varj tempi dei tortuosi maneggi, e dei più riposti nascondigli delle persone sospette, e turbolenti;

DECRETA:

1. Sarà indilatatamente formato nel Piemonte un corpo di *Gendarmi*, composto provvisoriamente di dodici Compagnie, cioè sei a piedi, e sei a cavallo, e si aumenterà in progresso detto numero, qualora la sicurezza pubblica così esiga, e lo stato delle Finanze Nazionali lo permetta.

2. Ciascuna Compagnia a piedi farà di ottanta uomini effettivi, compresi gli Ufficiali, cioè un Capitano, un Luogotenente, ed un Sottotenente.

3. Ciascuna Compagnia a cavallo farà di cinquanta uomini effettivi, compresi gli Ufficiali, come sovra.

4. Vi farà un Capo di Battaglione,

e due Ajutanti-Maggiori per le sei Compagnie a piedi, ed un Capo di Squadrone con due Ajutanti-Maggiori per le sei Compagnie a cavallo.

5. Tutte le dodici Compagnie suddette faranno sotto il comando di un Capo di Brigata.

6. La nomina di questi Ufficiali si farà dalla Commissione di Governo sulla proposizione del Reggente la Segreteria di guerra.

Si dovranno in detta nomina preferire sempre coloro, che, oltre le loro buone qualità morali, e talenti necessarij, avranno sofferti dei danni per la causa pubblica, e tra questi si avrà ancora maggior riguardo a quelli, che già prestarono servizio militare.

7. Questo Corpo è specialmente incaricato di vegliare, sotto l'ispezione del Ministro di Pulizia generale, alla pubblica tranquillità, alla sicurezzza delle strade, ed all'eseguimento delle leggi, ed ordini del Governo.

8. Verranno a tale oggetto stabiliti per tutto il Piemonte, ed a seconda del piano, che si adotterà, posti militari di detti *Gendarmi* a piedi, ed a cavallo.

9. Li Comandanti di detti posti sa-

ranno tenuti a prestare il loro servizio per gli oggetti contemplati nell'articolo

7. ogniqualvolta ne verranno richiesti dalle Municipalità, o da altre Autorità Costituite circonvicine, coll'obbligo di tolto informarne il Ministro di pulizia.

10. La formazione di questo Corpo spetterà al Reggente la Segreteria di guerra.

11. Li soggetti da ammettersi nel Corpo de' *Gendarmi* verranno proposti allo stesso Reggente dai rispettivi Commissarj di ciascuna Provincia.

A quest'oggetto presso ciascuna Municipalità si terrà aperto un registro, nel quale possa iscriversi chiunque brama esser ammesso nel Corpo suddetto; questo registro sarà indi trasmesso dalle Municipalità accompagnato da una informativa intorno alle qualità infrastrate, al Commissario del Governo, il quale ne ricaverà la nota dei soggetti, in cui riconoscerà concorrere li requisiti voluti dal seguente articolo, e quella trasmetterà al Reggente la Segreteria di guerra.

12. Dovranno li *Gendarmi* saper leggere e scrivere, ed essere conosciuti per le loro buone qualità morali, e per il loro civismo, e coraggio specialmente necessario in questo Corpo, osservando

sempre la preferenza accennata nell'articolo 6.

13. Il Reggente la Segreteria di guerra potrà anche scegliere i *Gendarmi* nei depositi rispettivi delle truppe nazionali.

14. Per il regolamento relativo al servizio si concerteranno il Ministro di Pulizia, ed il Reggente la Segreteria di guerra.

15. Passando i *Gendarmi* in un altro Corpo di truppe, di pieno diritto avanzeranno di un grado.

16. Gli Ufficiali, Sotto-Ufficiali, e *Gendarmi* godranno della paga, caserma ec. delle altre truppe.

La paga però dei Sotto-Ufficiali, e dei *Gendarmi* sarà il doppio di quella, che è attualmente fissata alle truppe di linea.

17. L'uniforme, ed i distintivi per il Corpo dei *Gendarmi* saranno quei medesimi, che sono attualmente stabiliti per lo stesso Corpo al servizio della Repubblica Francese, colla diversità però della coccarda, la quale sarà Piemontese.

18. Il Ministro delle Finanze somministrerà all'Ufficio del Soldo i fondi necessarj per la provvista dei cavalli, vestiario, ed equipaggiamento, come

altresì per la formazione, paga, e mantenimento del Corpo dei *Gendarmi*.

19. Per l'esecuzione del precedente articolo, saranno tosto separati dalla massa dei beni Nazionali, e messi alla disposizione del predetto Ministro delle Finanze tanti beni, che corrispondano nel loro valore fino alla concorrente, ove d'uopo, di lire ducento mila effettive.

20. I Ministri della pulizia generale, e delle Finanze, ed il Reggente la Segreteria di guerra, per la parte che ciascuno di essi riguarda, sono incaricati di questo stabilimento.

21. Il presente decreto verrà pubblicato colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 4 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (23 luglio 1800 v. s.)

Le Général de Division
Ministre extraordinaire & Président
de la Consulta
DUPONT

L. PIOSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

5 Termidoro (23 luglio)

Legge che prescrive a tutti i Cittadini Piemontesi di portare la coccarda Nazionale.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 5 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (24 luglio 1800 v. s.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

LEGGÈ

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

Deliberando sulla proposizione fattala dalla Commissione di Governo

Considerando 1. Che la Legge dei 19 messidoro non ha soddisfatto appieno le mire del Governo, il quale si persuadeva, che tutti i Cittadini si farebbero con un certo orgoglio Nazionale decorati tosto della Coccarda in detta Legge prescritta, senza la necessità di una Legge coattiva, diretta per l'oggetto accennato;

2. Che in varie parti del Piemonte si svegliano partiti tra quelli che portano la Coccarda Piemontese, e quei che non l'hanno; che si accendono querele tra i Cittadini, si inaspiscono gli animi, e la tranquillità privata, e pubblica n'è gravemente turbata;

DECRETA

1. Tutti i Cittadini Piemontesi di qualunque stato, faranno tenuti a por-

tare in pubblico la Coccarda Nazionale prescritta nella Legge delli 19 messidoro ora scorso, sotto pena dell' arresto personale.

2. Il Ministro di Pulizia generale è incaricato dell' esecuzione di questa Legge.

3. Il presente Decreto sarà pubblicato colle stampe.

Torino dal Palazzo della Consulta li 4 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (23 luglio 1800 v.s.)

Le Général de Division
Ministre extraordinaire & président
de la Consulta

DUPONT.

L. PIOSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

5 Termidoro (24 luglio)

Decreto che incarica il cittadino Comolli
di scolpire il busto del Generale
Massena.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE

DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Sommamente ansiosa di dare all' ottimo cittadino, e prode Generale in capo dell' Armata d' Italia Massena, una testimonianza di quel sincero attaccamento, che la Nazione Piemontese nutre per una persona, che ebbe già comune con lei la cittadinanza, e di tramandare ai posteri in modo inalterabile in un coi sentimenti di riconoscenza, che professa verso di lui, la memoria de' suoi lineamenti, e ciò col mezzo di uno Scultore patriota assieme, e degno di compiere una tale opera;

DECRETA:

1. Il cittadino Gio. Battista Comolli
Vol. II. F

è incaricato di scolpire in marmo il busto del Generale in capo dell'Armata d'Italia Massena.

2. Egli è pure incaricato d'invitare il Generale stesso per parte della Commissione di Governo ad aggradire questa prova della riconoscenza, e dell'alta stima, che gli professa la Nazione Piemontese.

3. Lo stesso cittadino Comolli darà indilatamente principio alla sua opera, e proporrà alla Commissione di Governo il sito conveniente per collocarla.

Torino dal palazzo di Governo li 5 termidoro anno 8 della Rep. Francese (24 luglio 1800.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

LETTERA

DELLA COMMISSIONE DI GOVERNO AL GENERALE
IN CAPO DELL'ARMATA D'ITALIA MASSENA

Torino dal palazzo di Governo li 5 termidoro anno 8
della Repubblica Francese (24 luglio 1800.)

Ragion voleva, o Cittadino Generale, che la Nazione Piemontese significasse i sentimenti, che ha per la persona vostra, in un modo degno di voi, e corrispondente a' diritti, che voi avete all'immortalità. La storia ha di già occupato questo campo, nè più ciò pare in potere di quella. Uno scultore per altro, emulatore degli antichi, la Nazione conserva ancor nel suo seno; il suo scolpello avrà un soggetto grande e degno, su cui esercitarsi, nell'animare il busto del Vincitore di Suwarow.

La Commissione di Governo, interprete fedele de' suoi Concittadini, ha creduto non potervi più convenevolmente testificare, che col mezzo di un suo decreto del giorno d'oggi, di cui vi trasmette copia. Nel gradir che farete, Cittadino Generale, il sentimento, che ne lo ha dettato, vi acquisterete un maggior diritto alla nostra riconoscenza.

Salute e considerazione.

GALLI P.

DALPOZZO.

6 Termidoro (25 luglio)

Decreto riguardo l'organizzazione della
Guardia Nazionale.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTÀ

EGUAGLIANZA

CARLO CASTELLI

*Commissario del Governo nella Comune,
e Provincia di Torino.*

Considerando che l'organizzazione della Guardia Nazionale è uno degli oggetti, che esigono tutta la vigilanza, ed attività, e che per il ben pubblico egli è di somma importanza, che la scelta degli Uffiziali cada su persone affette all'attuale Governo;

DECRETA:

1. Le Municipalità già in funzioni, e quelle che verranno di tempo in tempo installate, eseguiranno puntualmente e fra brevissimo termine la legge delli 21 scorso messidoro in ciò che le riguarda,

2. Nella nomina degli Uffiziali procureranno, che essa cada unicamente su patrioti conosciuti pel loro civismo, ed onestà, e che, per quanto sarà possibile, abbiano una qualche pratica di servizio militare.

3. Le Municipalità, appena seguita l'elezione, trasmetteranno a quest'Uffizio una nota distinta dei soggetti destinati a comandare la Guardia Nazionale ne' loro rispettivi gradi, per le ulteriori determinazioni a questo riguardo.

4. Le Amministrazioni delle Comuni, dove la Municipalità non è ancora stata installata, non daranno esecuzione alla succennata Legge delli 21 scorso messidoro; e nel caso che abbiano già dato mano all'organizzazione, la sospenderanno sul campo.

Torino li 6 termidoro, anno 8 (25 luglio 1800 v. s.)

CASTELLI

SOFFIETTI Segr.

NOTIFICANZA

Coerentemente alle intenzioni del Governo debbo rendervi noto, Cittadini, che l'Università degli studj è stata riaperta sul nuovo piano di organizzazione decretato dalla Commissione di Governo per gli esami nelle facoltà di Teologia, Legge, Medicina, Chirurgia, e belle arti, che starà aperta anche nel mese di settembre per la collazione dei gradi, e che gli Studenti esporranno i trattati, che furono fissati negli anni rispettivi dei loro studj, e saranno dispensati da quelle materie, che non erano obbligati di studiare; con quest'opportunità vi annunzio, che il cittadino Carlo Bertini, uomo di legge, è stato con decreto della Commissione di Governo nominato Vice-Commisario in questa Provincia, e che ne ha in vigor del suddivisato decreto assunto le funzioni.

Torino li 6 termidoro, anno 8 rep.
(25 luglio 1800.)

CASTELLI

SOFFIETTI Segr.

7 Termidoro (16 luglio)

Invito a chi volesse attendere all'impresa della demolizione delle fortificazioni.

LIBERTÀ EGUAGLIANZA

LA MUNICIPALITÀ

DI TORINO

Invita chiunque volesse attendere all'impresa dei cavi, trasporti di terra, e spianamenti di tutte le opere esteriori delle fortificazioni di questa Comune, di comparire nella sala della Municipalità domani otto termidoro (27 luglio 1800 v. s.) dalle ore dieci alle undici di mattina, ove sotto l'osservanza delle istruzioni, che saranno presentate, verranno ricevuti li loro partiti, ed al miglior offerente deliberati, con avvertenza essere li fatali per la mezza festa ristretti a soli giorni due.

Dalla casa Municipale addì 7 termidoro anno 8 (16 luglio 1800.)

CAPRIATA Presidente.

FRANCHI Segr.

8 Termidoro (27 luglio)

Legge che dichiara i biglietti fuori corso
con varie altre provvidenze.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

L A

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia
pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo gli 8
termidoro anno 8 della Repub. Francese
(27 luglio 1800 v. s.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

LEGGE
LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

*Sulla proposizione fattale dalla Com-
missione di Governo*

Considerando 1. Che il desiderio di
favorire i possessori dei biglietti col ri-
stabilimento del loro credito, e la spe-
ranza di potere con tal mezzo provve-
dere alle urgenze delle Finanze l'ave-
vano determinata a tentare ogni via
di rialzare il valore della carta circo-
lante, sia col sistemarne un aumento
progressivo, sia coll'offerirne una pronta,
facile, e solenne realizzazione; ma che
l'eccessiva quantità di detta carta, stata
ultimamente accresciuta di venti milioni,
la concentrazione de' biglietti su pochi
punti dello Stato, l'abitudine contratta
di rifiutarli dopo l'accordata libera con-
trattazione de' medesimi, i raggiri dell'
infaziabile agiotaggio, e le infidiose
insinuazioni de' nemici dell'attuale or-
dine di cose, resero infruttuosi li prov-
vedimenti già emanati; che la ripugnanza
del pubblico nell'accettare biglietti in

pagamento si è dimostrata insuperabile, e che ogni confidenza rispetto ad ulteriori rimedj sarebbe illusoria.

2. Che le misure violenti, le quali si volessero praticare per dare alla legge dei 28 messidoro ultimo scorso una real efficacia, ne distruggerebbero essenzialmente i vantaggi; giacchè quelli, che dal solo rigore delle pene fossero obbligati a ricevere biglietti, e sopra tutto in pagamento di derrate, o si asterrebbero dalle vendite, o ne porterebbero il prezzo ad un grado straordinariamente eccessivo;

3. Che le Finanze Nazionali, obbligate a ricevere una carta quasi senza valore in commercio non potrebbero in alcun modo supplire ai bisogni dello Stato senza maggiori imposizioni; e che per la necessità, in cui esse si trovano, di servirsi in diversi casi di moneta effettiva, farebbero costrette a procurarsela con operazioni rovinose, o con esazioni privilegiate, le quali le metterebbero da una parte in contraddizione colle leggi, e farebbero dall'altra aumentare sempre più lo scredito de' biglietti.

4. Che il ristabilimento della prosperità Nazionale, e l'assicurazione dei dritti, e delle proprietà particolari ri-

chiedono indispensabilmente, che si somministri ai contratti, e alle disposizioni sì pubbliche, che private una base solida, e legale, mediante una misura certa, ed invariabile di valore, la di cui fluttuazione ha per sì lungo tempo moltiplicati i disordini, che la mantenuta circolazione dei biglietti non potrebbe se non perpetuare;

5. Che la giustizia insieme, e l'umanità esigono, che si provveda all'indennità, ed alla sussistenza di quegli individui, che vivono particolarmente di frutti civili, come di monti, censi, pensioni, stipendj, e simili, e i di cui interessi furono per tanto tempo sacrificati ad alcune misure politiche, dirette a sostenere il credito de' biglietti, benchè contrarie alla stessa equità naturale.

6. Che peraltro l'obbligo delle Finanze di pagare il debito portato dai loro biglietti è sacro, ed inviolabile; e che il valore de' beni a favore de' biglietti medesimi ipotecati superando di gran lunga l'importare totale della loro massa, deve distinguere una demonetizzazione divenuta inevitabile da una ingiusta deprezzazione;

7. Che finalmente la fermezza, e la costanza nel voler sostenere una legge,

o una massima riconosciuta alla prova incompatibile colle circostanze, ed inefficace ne' suoi oggetti, e per conseguenza pernicioso nella sua stabilità, farebbe un impegno indecente, ed una vanità tirannica, decreta;

1. I biglietti di credito verso le Finanze non hanno più corso di moneta dalla pubblicazione della presente Legge.

2. I medesimi saranno ricevuti in acquisto di beni Nazionali per l'intero valore edittale che aveano prima dell'Editto 11. passato marzo (v. s.)

3. Le Finanze esporranno in vendita i beni Nazionali descritti nello Stato, che si pubblicherà fra giorni cinque al più tardi, il valore de' quali eccede l'ammontare di tutti i biglietti.

4. La vendita di detti beni seguirà fra mesi cinque, da computarsi dalla data della presente, sui partiti, che dovranno essere presentati nei primi tre mesi, spirati i quali sarà escluso ogni partito primordiale, ma sarà soltanto ammesso il concorso agl'incanti.

Trascorso il termine di detti mesi cinque, i biglietti non saranno più ricevuti nell'acquisto dei beni suddetti.

5. Pendente l'accennato termine non si accetteranno per le vendite suddette

partiti in monete d'oro, d'argento, od in valuta, ma solamente in biglietti.

6. All'acquisto de' beni medesimi sono ammessi tutti i Nazionali, e gli Stranieri senza distinzione di culto.

7. Non sarà esperibile verun'azione reale contro gli acquirenti de' beni Nazionali suddetti, salva al terzo la ragione d'essere indennizzato dalla Nazione.

8. Avvenendo che per la vendita manchi al Beneficiario la conveniente sussistenza, sarà al medesimo altrimenti provveduto.

9. I biglietti saranno pure ricevuti dalle Finanze al suddetto valor edittale in pagamento per tre quarti di tutte le impostazioni arretrate, comprese quelle dei due primi quartieri del corrente anno 1800 (v. s.), purchè sia pagato l'intero debito fra lo spazio perentorio di cinquanta giorni dalla data della presente, passato il quale i debitori non godranno più di questo beneficio.

10. I biglietti saranno anche accettati in pagamento di un quinto del tributo ordinario, e straordinario degli ultimi due quartieri del corrente anno 1800 (v. s.); purchè del primo sia compiuto l'intero pagamento fra tutto il prossimo settembre, e del secondo fra tutto il successivo gennajo 1801 (v. s.)

11. Per estendere, ed assicurare lo stesso beneficio a vantaggio dei possessori di tenue patrimonio, si dichiara, che qualora la porzione del debito di ciascuno di essi, pagabile in biglietti a termini dei due articoli precedenti, non rilevi alla somma di un biglietto da ll. 8. 6. 8., potranno più debitori riunire insieme il loro debito, per saldarlo cumulativamente.

12. Per i debiti arretrati in dipendenza di contratti per ogni sorta di Gabelle si osserveranno le regole da stabilirsi nella Legge, che emanerà quanto prima per il pagamento dei debiti dipendenti da cause anteriori a questa.

13. È soppressa la cassa di riscatto creata coll'editto delli 16 marzo 1800 (v. s.)

14. I fondi esistenti in detta cassa rientreranno nella Tesoreria Generale, ed i beni a quella assegnati ritorneranno alla libera disposizione delle Finanze.

15. Le cedole emesse da detta cassa non serviranno ad altro uso, fuorchè ad acquistare beni Nazionali, e saranno per tal oggetto riguardate come biglietti a norma dell'articolo 2. di questa legge.

16. È chiusa la vendita dei luoghi de' monti stabilita colle patenti delli 23 marzo 1800 (v. s.)

17. Le cedole emesse in conseguenza di queste patenti sono pareggiate alle altre cedole de' monti senza verun particolar privilegio.

18. È soppressa la cassa di cambio, di cui negli articoli 8, 9, 10, 11, 12, e 13 della legge delli 28 scaduto mesidoro, ed abrogata qualunque legge contraria al disposto dalla presente.

19. Tutti i biglietti al tempo della pubblicazione della presente esistenti nelle casse Nazionali, e quelli, che a norma del prescritto dalla medesima faranno accettati dalle Finanze, dovranno essere tagliati ai quattro angoli, coll'iscrizione in mezzo *annullato*, per essere successivamente rimessi alla Camera de' conti, e quindi abbruciati colle forme stabilite.

20. La presente Legge sarà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta addi 8 termidoro anno 8 (27 luglio 1800 v. s.)

Le Général de Division Ministre extraordinaire & Président de la Consulta
DUPONT

L. PROSSASCO membro della Consulta
e Segretario generale.

Legge che prescrive le forme da tenersi per la vendita de' beni Nazionali.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA

COMMISSIONE

DI GOVERNO

DEL PIEMONTE

Ordina, che l'infra scritta Legge sia pubblicata, affissa, ed eseguita.

Torino dal palazzo di Governo li 8 termidoro anno 8 della Repubblica Francese (27 luglio 1800 v. s.)

GALLI Presidente.

RAMUSATI Segr. gen.

LEGGE

LA CONSULTA

DEL PIEMONTE

Sulla proposizione fattale dalla Commissione di Governo

Considerando, che le forme da tenersi per la vendita de' beni Nazionali riunir debbono, e combinare colla massima celerità dell'operazione le cautele le più opportune per l'indennità della Nazione, e degli acquirenti,

DECRETA:

1. Per la vendita de' beni Nazionali è creata in ciascun Comune capo di Provincia una Commissione.
2. Essa è composta del Commissario del Governo, che la presiede, dell'Intendente, o di chi ne fa le veci, e di tre altri individui nominati dalla Commissione di Governo.
3. Per agire legittimamente dovranno intervenire tre Membri della Commissione suddetta almeno, e fra questi dovrà sempre esservi il Commissario del Governo, e l'Intendente, o chi ne fa le veci.

Vol. II.

G

4. Dove il Commissario del Governo è altresì incaricato delle funzioni d'Intendente, la Commissione di Governo per mezzo del Ministro delle Finanze in vece dell'Intendente vi nomina altro Soggetto.

5. La Commissione stabilita colla presente fa seguire senza dilazione l'estimo de' beni Nazionali descritti nello stato, e cadenti nel suo distretto, diviso nei più piccoli lotti, che far si possono senza degradare il prezzo delle possessioni.

6. Di mano in mano che gli estimi son fatti, la Commissione li fa pubblicare ne' modi, e luoghi menzionati nell'articolo 12.

7. È libero a chiunque di far partito a qualsivoglia fondo, ancorchè non ancor stato stimato.

8. In tal caso la Commissione fa seguire sul momento l'estimo del fondo designato, e l'espone all'incanto sull'estimo medesimo, o sul partito, se questo lo eccede.

9. La Commissione per l'estimo, e per le operazioni relative si serve de' Periti, che il Ministro di Finanze le indica, o sono in difetto dalla stessa Commissione deputati.

10. Oltre le servitù, ed i carichi pubblici passerà nell'acquirente anche l'obbligo di soddisfare ai canoni, livelli, ed agli altri pesi inerenti al fondo, i quali sieno descritti sul tiletto.

11. Non si fa, che un solo incanto.

12. Il tiletto per l'incanto si pubblica all'Albo Pretorio, od alla porta della Chiesa Parrocchiale del luogo, dove è situato il fondo, e nel Capoluogo della Provincia all'Albo Pretorio, ed alla porta della casa, dove si raduna la Commissione.

13. Basterà, che la pubblicazione del tiletto preceda di giorni cinque il giorno dell'incanto.

14. L'incanto si fa avanti la Commissione, e il fondo si delibera al miglior offerente all'estinzione della candela.

15. Appena seguito il deliberamento, se ne pubblica con nuovo tiletto la notizia, come all'articolo 12.

16. Fra giorni dieci successivi al deliberamento si ammette l'aumento di festa, o mezza-festa.

17. In caso di aumento si fa un nuovo incanto, che è definitivo, senza ulteriore accettazione d'aumento.

18. Seguito il deliberamento, e passati i fatali, la Commissione spedisce

gli atti alla Camera Nazionale, che fra giorni cinque dopo al più tardi annulla gli atti, se non si sono osservate le forme prescritte, o manda alla Commissione eseguirsi il deliberamento, se gli atti sono validamente fatti.

19. Essendo nulli gli atti, la Camera Nazionale manda alla Commissione reincantarsi il fondo sul partito migliore.

20. Essendo validi, li rimanda alla Commissione per la stipulazione dell'istrumento.

21. Tutti gli atti si faranno in carta bollata.

22. Li dritti di Notariato si riducono alla metà pel rogito degl'istrumenti di dette vendite; questi dritti, quelli d'insinuazione, e la carta bollata sono a carico dell'acquirente, ed è escluso il pagamento di qualunque altro diritto.

23. L'acquirente paga il prezzo alla Tesoreria Provinciale, ovvero alla Tesoreria Generale.

24. Il Tesoriere taglia al cospetto del presentatore i biglietti ai quattro angoli, e v'inscrive nel mezzo del biglietto la parola *annullato*.

25. Sarà a carico dell'acquirente l'indennizzazione che di ragione fosse dovuta al Conduttore per la risoluzione della locazione.

26. I Commissari mandano in ogni ordinario al Ministro delle Finanze lo stato delle vendite iniziate, o compite. La Camera Nazionale manda ogni decade al detto Ministro la nota dei decreti, che le occorrerà di fare.

27. I biglietti, che entrano nelle Tesorerie Provinciali, sono trasmessi ogni decade alla Tesoreria Generale, e da questa alla Camera Nazionale pel pronto, e pubblico loro abbruciamento.

28. La Camera pubblica in fine di ciascun mese lo stato dei biglietti abbruciati.

29. La Nazione proclama come garanzia di fede pubblica l'inviolabilità perpetua delle alienazioni seguite nella forma sopra prescritta, salva ai terzi verso le Finanze Nazionali ogni ragione d'indennizzazione per qualsivoglia titolo, eziandio di dominio, esclusi i pesi menzionati nell'articolo 10.

30. La presente Legge sarà pubblicata colle stampe.

Torino dal palazzo della Consulta li 8 termidoro anno 8 (27 luglio 1800. v. s.)

Le Général de Division Ministre extraordinaire
& Président de la Consulta DUPONT.

L. PIASSASCO Membro della Consulta
e Segretario generale.

LA COMMISSIONE
DI GOVERNO DEL PIEMONTE
AL CITTADINO PONTE MEMBRO DELLA
CONSULTA DEL PIEMONTE

Torino li 8 termid. anno 8 della Rep. Fr. (27 luglio 1800)

Con grande suo rincrescimento dee il Governo parteciparvi essersi dalla Consulta formalmente dichiarato, che nessuno de' suoi Membri possa essere investito d'altro impiego dipendente dalla Commissione di Governo; tale si è l'importanza delle auguste funzioni a quel Corpo affidate, tra li Membri del quale voi foste sì degnamente trascelti: perde in voi il Governo uno de' suoi principali appoggi, e risente in tutta la sua estensione il sacrificio, che è costretto di fare; pure lo rassicura alquanto il pensiero, che riassumendo voi le incumbenze annesse alla vostra primiera destinazione verrà ad accrescersi

la somma dei lumi, che rischiarar deggiono la grande opera della legislazione del Piemonte.

Nel trasmettervi pertanto l'inchiuso Decreto coerente alle determinazioni della Consulta, v'invia
Salute e fratellanza.

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

8 Termidoro (27 luglio)

Decreto che elegge per Ministro di pulizia
il cittadino Vergnasco Senatore.

NAZIONE PIEMONTESE

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

LA COMMISSIONE DI GOVERNO DEL PIEMONTE

Sulla notizia pervenutagli officialmente dal Generale di Divisione Ministro straordinario della Repubblica Francese Dupont Presidente della Consulta del Piemonte, che siati dalla Consulta stessa determinato, che li Membri componenti la medesima non possano coprire verun impiego dipendente dalla Commissione di Governo;

Considerando che il cittadino Ponte Ministro di pulizia generale farebbe in questo caso;

Che non può essere in arbitrio della Commissione stessa di toglierlo a quel posto, a cui venne destinato dal Ge-

nerale in capo dell' Armata di riserva
Berthier;

DECRETA:

1. Il cittadino Ponte Lombriasco è dispensato dalle funzioni di Ministro di pulizia generale, come incompatibili con quello di Membro della Consulta.
 2. Il cittadino Vergnasco Senatore è nominato Reggente il Ministero di pulizia generale.
 3. Questi assumerà indilatatamente l'esercizio delle sue funzioni.
 4. Il presente decreto sarà comunicato alla Consulta del Piemonte col mezzo di un messaggio.
- Torino dal palazzo di Governo li 8 termidoro anno 8 della Rep. Francese (27 luglio 1800 v. s.)

GALLI P.

RAMUSATI Segr. gen.

Decreto per una Commissione Militare
incaricata di giudicare i briganti.

LIBERTA'

EGUAGLIANZA

ARMATA D' ITALIA

*Dal Quartier generale di Milano, li
8 termidoro, anno 8 della Repubblica
Francesa, una ed indivisibile.*

M A S S E N A

GENERALE IN CAPO

Informato da rapporti ufficiali che gli
sono stati trasmessi dai Generali Coman-
danti in Piemonte, che vi esistono ban-
de di briganti armati, le quali infesta-
no le grandi strade, e spogliano, ed
assassinano i Francesi;

Considerando che gli attrupamenti
armati costituiscono una ribellione con-
tro l' Armata Francese, e che conviene
punirne militarmente gli autori, e com-
plici;

DECRETA:

1. Sarà formata a Torino una Com-
missione Militare per giudicare i bri-
ganti che infestano le strade del Pie-

monte, e che potessero essere prevenuti
di avere od arrestato, o spogliato o
assassinato Francesi.

2. Questa Commissione sarà compo-
sta di Militari, cioè: quattro Militari
Francesi, e tre Militari Piemontesi.

3. Qualunque brigante convinto di
avere arrestato, spogliato od assassinato
qualche Francese, sarà punito di mor-
te; in ogni caso la Commissione ap-
plicherà le Leggi militari Francesi.

4. Il Generale TURREAU Coman-
dante in Piemonte è incaricato d' or-
ganizzare questa Commissione, e di
nominarne i Membri.

5. Questo decreto sarà stampato nel-
le due lingue, pubblicato, ed affisso
nel Piemonte e trasmesso ufficialmente
al Governo di questo Stato.

Sottoscritto MASSENA.

Per copia conforme,
Il Generale Francese Comandante
in Piemonte TURREAU.

CIRCOLARE
DEL VICARIO GENERALE
DELLA DIOCESI DI TORINO
AI CITTADINI PAROCHI

Torino 30 messidoro anno 8 Repub. (19 luglio 1800)

CITTADINO

Dordine della Commissione di Governo vi trasmetto l'annesso proclama del Generale in capo dell'Armata d'Italia, che vi compiacerete di leggere al popolo alla cura vostra affidato nel primo giorno festivo; nella quale occasione lo istruirete della doverosa di lui ubbidienza alle Autorità Costituite, ed inculcherete ad ognuno di vivere sommessamente alle leggi, servendovi a tal fine di quelle riflessioni, che la più saggia pietà, e prudenza vi potranno suggerire. Io mi comprometto dal conosciuto vostro zelo, che vi farete di buon grado un religioso dovere d'impiegare con ogni sollecitudine il vostro Ministero di pace nel concorrere coll'esortazione, e colle pubbliche e private preghiere al mantenimento del buon ordine, e della pubblica calma. Salute e fratellanza.

EM. GONETTI Vic. Gen.

INDICE
DEL TOMO SECONDO

22 Messidoro (11 luglio)

Decreto della Commissione di Governo, che approva un Opuscolo procurato dal cittadino Ranza . . . pag. 3

24 Messidoro (13 luglio)

*Pianta del Senato del Piemonte 6
Altra del Consiglio di Stato, e della Camera de' Conti . . . 8*

Relazione della festa dei 14 luglio 9

25 Messidoro (14 luglio)

Stato secondo de' doni gratuiti fatti per lo stabilimento della sovvenzione Patriotica . . . 16

28 Messidoro (18 luglio)

Legge della Commissione per i delitti di cognizione ordinaria . . . 28

29 Messidoro (17 luglio)

Legge per la conservazione de' biglietti e varie provvidenze ai medesimi relative . . . 30

29 Messidoro (18 luglio)

Legge che prescrive ai Nizzardi di abbandonare il territorio Piemontese 37

- 29 Messidoro anno 8.
Regolamento di pulizia per la Piazza
di Torino 40
- 30 Messidoro (19 luglio)
Proclama del cittadino Prina riguar-
do gl' Intendenti delle Gabelle 42
- 30 Messidoro (19 luglio)
Proclama dell' Ufficio di pulizia ri-
guardo i possessori dei beni di questo
territorio 45
- Proclama della Municipalità, che pre-
scrive ai Proprietarij di casa di man-
dare un lavoriere per la demolizione
delle fortificazioni 47
- 2 Termidoro (21 luglio)
Invito a chi volesse attendere alla de-
molizione delle fortificazioni di questa
Comune 50
- 2 Termidoro.
Proclama del Generale in capo Massena,
che dichiara libera la circolazione
delle derrate tra il Piemonte, e la
Lombardia 52
- 2 Termidoro (21 luglio)
Decreto per una Commissione incaricata
di vegliare sugl' impiegati nella Ma-
gistratura 54
- 3 Termidoro (22 luglio)
Proclama della Commissione di Governo
del Piemonte ai suoi Conciudadini 58

- 3 Termidoro (22 luglio)
Proclama della Municipalità riguardo
i proprietari tenuti di mandare un
lavoriere per la demolizione 63
- 3 Termidoro (22 luglio)
Altro della Municipalità riguardo a
chi ritenesse effetti appartenenti all'
Arsenale 66
- 4 Termidoro (23 luglio)
Legge della Commissione per l'abolizione
dei Tribunali d' Inquisizione 68
- 4 Termidoro (23 luglio)
Legge per la formazione d' un Corpo
di Gendarmi 71
- 5 Termidoro (23 luglio)
Legge che prescrive a tutti i Cittadini
Piemontesi di portare la coccarda
Nazionale 73
- 5 Termidoro (24 luglio)
Decreto della Commissione, che incarica
il Cittadino Comolli di scolpire il
busto del Generale Massena 81
- 5 Termidoro (24 luglio)
Lettera della Commissione al Generale
in capo Massena 83
- 6 Termidoro (25 luglio)
Decreto del cittadino Carlo Castelli Com-
missario nella Provincia di Torino
riguardo l'organizzazione della Guar-
dia Nazionale 84